



## **Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia**

Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

[www.minoriefamiglia.it](http://www.minoriefamiglia.it)

### **Comunicato stampa**

Non convince e desta viva preoccupazione lo schema del disegno delega al Governo recante disposizioni per **istituire presso tutte le sedi di tribunale le “sezioni specializzate per la famiglia e la persona”**, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 agosto 2014, per più di una ragione:

- non assicura effettivamente la specializzazione dell'organo giudiziario;
- contrasta con gli indirizzi ripetutamente formulati dagli organismi internazionali in tema di giustizia minorile laddove determina una frattura inedita tra la funzione civile e quella penale;
- propone un modello organizzativo che, anche per la separazione tra funzione civile e penale, risulterebbe alla prova dei fatti diseconomico nell'impiego delle risorse;
- esclude la composizione multidisciplinare degli organi giudicanti relegando il ruolo dei giudici onorari a compiti incerti e residuali;
- non affronta in modo concreto la disciplina del processo minorile e di quello di famiglia.

1. La proposta del Governo non realizza affatto quella figura di ufficio giudiziario “nuovo” che lo stesso Ministro della Giustizia Andrea Orlando aveva in più occasioni ribadito di voler costituire, come peraltro richiesto da anni dall'AIMMF, unitamente alle maggiori associazioni forensi specialistiche di settore ed altre associazioni impegnate nella tutela dei diritti dei soggetti di minore età, poiché non viene garantita la effettività della specializzazione del giudice e del pubblico ministero, specializzazione che può essere realizzata invece solo con la previsione di un organo giudiziario che eserciti le proprie competenze in via esclusiva.

La scelta di istituire sezioni cosiddette specializzate presso ogni tribunale –riforma di carattere ordinamentale inserita in poche e scarse norme di una riforma processuale – ricorda molto da vicino la proposta del Governo Berlusconi del 2002 (Ministro della Giustizia Castelli), bocciata dal Parlamento per ragioni di conflitto con le norme della Costituzione a tutela dei diritti dell'infanzia.

2. Del pari inaccettabile è l'ipotizzata separazione delle competenze civili e penali in materia minorile, assegnandosi le prime all'istituenda sezione del tribunale ordinario, lasciando le seconde ai tribunali per i minorenni, con un evidente e inspiegabile spreco di risorse materiali e umane.

Il processo penale per i minorenni, fortemente impregnato della dimensione rieducativa, si fonda sul presupposto che i fattori educativi e sociali incidono profondamente nei reati commessi dagli adolescenti e che occorre tentare di intervenire

quindi su tali fattori, nell'interesse non solo del giovane imputato, ma anche della stessa società.

Vi è una linea di continuità evidente fra il disagio adolescenziale e un esercizio della responsabilità genitoriale inadeguata, ed è culturalmente importante che i magistrati che intervengono su uno dei due fronti conoscano e operino anche sull'altro.

Nella giustizia minorile il penale e il civile sono pertanto inscindibili e ogni soluzione di segno contrario ridurrebbe l'intervento penale ai profili meramente punitivi e repressivi e perciò impropri o incompleti.

3. È fondamentale inoltre – per i procedimenti in cui maggiormente é in gioco la valutazione dell'interesse dei minori e, quanto meno, per quelli oggi attribuiti alla competenza dei tribunali minorili – che dell'ufficio facciano parte anche i giudici onorari, esperti di materie psico-sociali e non soddisfa tale esigenza la indicazione contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. 2 e) dello schema di ddl delega governativo (“assicurare alla sezione l'ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza”).

Deve essere poi sottolineato che la possibile eliminazione della componente onoraria, costituita da circa 700-800 magistrati, a fronte dei circa 200 giudici togati, significherebbe una perdita di risorse che difficilmente potrebbe essere reintegrata, stante le note difficoltà di ampliamento della pianta organica della magistratura ordinaria. Ne conseguirebbe un sovraccarico di lavoro per le sezioni dei tribunali ordinari che vanificherebbe già in partenza la possibilità di una risposta tempestiva ed efficace alle istanze dei cittadini.

4. La riforma ordinamentale del settore deve essere inoltre accompagnata da una idonea riforma del processo civile minorile (con previsione della disciplina dell'efficacia dei provvedimenti provvisori, la eventuale reclamabilità degli stessi, la disciplina specifica della fase di attuazione dei provvedimenti, con un'attenzione particolare al delicato settore degli allontanamento dei minori), così come deve essere affrontata l'unificazione dei riti in materia di famiglia. La questione processuale, contrariamente al titolo della norma del ddl in esame, risulta invece demandata sostanzialmente “in bianco” all'attività delegata al Governo, senza alcuna indicazione dei principi guida.

5. Tutto ciò ovviamente non implica la mera conservazione dell'esistente, ché al contrario appare necessario un intervento riformatore di unificazione delle competenze attualmente disperse in capo ad un unico giudice realmente specializzato (soprattutto nella materie attualmente di competenze del tribunale ordinario) e presente in modo più diffuso sul territorio e per concorrere a rendere un servizio più efficace ed efficiente, una giustizia “più giusta”.

**L'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia ha già da tempo avanzato una proposta che è stata portata a conoscenza di tutte le istituzioni** (<http://www.minoriefamiglia.it/download/AIMMF-giustizia-misura-minore.pdf>) e **sulla quale si rende disponibile a continuare un confronto costruttivo in tutte le sedi.**

Roma, 12 settembre 2014

Il Comitato di Presidenza